

**L. 25 ottobre 1977, n. 808.**

**Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.

---

**TITOLO I**

**Decentramento dei servizi del ministero della Pubblica Istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure**

**Capo I**

**Decentramento**

**1.** Attribuzioni relative al personale docente universitario.

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

- a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
- b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
- c) i trasferimenti;
- d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
- e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

**2.** Attribuzioni relative al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole università o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078,<sup>1</sup> e dagli articoli 13, lettera b) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> **D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078.** Norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato.

*Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 5.*

**3.** *Gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio, con effetto dal 1° luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, purché, con provvedimento formale, siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e non siano stati successivamente destinati, per inidoneità, a mansioni diverse, ai sensi dell'art. 34, L. 5 marzo 1961, n. 90. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato.*

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

- a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;
- b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;
- c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;
- d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonché la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;
- e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;
- f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077<sup>3</sup>;

---

*Nella prima attuazione del presente decreto, l'aliquota del 50 per cento di cui al precedente comma comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica, da riassorbirsi con le successive vacanze. Il posto lasciato scoperto nella dotazione organica della categoria di provenienza potrà essere conferito soltanto dopo il riassorbimento del posto soprannumerario. Resta salvo il disposto dell'art. 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480*

<sup>2</sup> **L. 13-5-1975 n. 157.** *Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1975, n. 143.*

**13.** *Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante:*

*b) esercizio di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con provvedimento scritto dell'organo competente, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della metà dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge;*

**25.** *La disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha carattere permanente.*

<sup>3</sup> **D.P.R. 28-12-1970 n. 1077** *Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4.*

**16.** *Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto.*

*La nomina a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.*

*Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata nonché di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.*

g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

---

*Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.*

*Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.*

*Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3.*

*L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.*

*Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.*

*Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.*

*La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio con la stessa decorrenza.*

*I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza. Vedi, anche, l'art. 53, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748*

**21. Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive.**

*La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonché di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.*

*Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.*

*Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.*

**27. Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai.**

*La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:*

*a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;*

*b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.*

*Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.*

*I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.*

*Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.*

*Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.*

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3<sup>4</sup>;

h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;

i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo. I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

**3.** Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalità di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> **D.P.R. 10-1-1957 n. 3** Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

**Capo II - Passaggio ad altra carriera.**

**200.** Modalità.

*Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.*

*Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione.*

*Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta*

<sup>5</sup> **D.P.R. 3-5-1957 n. 686.** Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 200.*

**3.** Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.

.....

*Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di concetto sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.*

*Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere esecutive sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.*

*Le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario sono composte da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le*

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

- a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;
- b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;
- c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o più operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

È abrogato l'articolo 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172<sup>6</sup>, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

#### **4. Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L.**

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

#### **5. Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli.**

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni università od istituto di istruzione universitaria.

---

*funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe e a segretario.*

<sup>6</sup> **D.Lgs. 7-5-1948 n. 1172** *Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1948, n. 223 e ratificato, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 1950, n. 465.*

**24.** *Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono composte di un professore ufficiale e di due liberi docenti. Dei risultati del concorso viene data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.*

Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:

- a) dal rettore o direttore, che la presiede;
- b) dal direttore amministrativo;
- c) da due rappresentanti del personale docente;
- d) da due rappresentanti del personale non docente.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio<sup>7</sup>.

## **Capo II**

### **Procedure**

#### **6. Snellimento delle procedure.**

Su richiesta dei competenti rettori delle università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonché dei direttori degli osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.

I rettori e direttori, di cui al comma precedente, avvanzeranno detta richiesta quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale.

#### **7. Provvedimenti definitivi.**

Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

- a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
- b) sanzioni disciplinari;
- c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;
- d) sospensione cautelare facoltativa.

---

<sup>7</sup> Vedi, anche, l'art. 24, L. 29 gennaio 1986, n. 23

*Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*



## **8. Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie.**

[La legge 2 aprile 1968, n. 482<sup>8</sup>, si applica con riferimento ai singoli contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna università e per ciascun istituto di istruzione universitaria.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla citata L. 2 aprile 1968, n. 482<sup>9</sup>, avranno luogo mediante concorsi nazionali per titoli a

---

<sup>8</sup> **L. 2-4-1968 n. 482** *Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1968, n. 109.*

<sup>9</sup> **L. 27-2-1980 n. 38** *Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1980, n. 61.*

**1.** *I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, numero 336, ai sensi dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegato al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.*

*La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.*

*Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non docente delle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.*

*Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.*

*La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.*

*Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.*

*I benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.*

*I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate.*

*Il disposto del settimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso art. 16.*

*Le norme di cui all'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva.*

*I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'art. 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.*

richiesta dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi si applicano le norme generali vigenti in materia]<sup>10</sup>.

## **TITOLO II**

### **Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano**

#### **Capo I**

#### **Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche**

##### **9. Immissione in ruolo di personale non docente incaricato.**

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1977 con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042<sup>11</sup>, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell'articolo 8 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580<sup>12</sup>, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Abrogato dall'art. 25, L. 29 gennaio 1986, n. 23

**L. 29-1-1986 n. 23** Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1986, n. 35.

**25. Assunzioni obbligatorie.**

1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

<sup>11</sup> **L. 25-11-1971 n. 1042** Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1971, n. 316.

<sup>12</sup> **D.L. 1-10-1973 n. 580** Misure urgenti per l'Università. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1973, n. 255 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 novembre 1973, n. 766 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1973, n. 310). Vedi, anche, l'art. 173, L. 11 luglio 1980, n. 312, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

**8. Personale non docente.**

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20% nell'anno 1974, del 20% nell'anno 1975 e del 20% nell'anno 1976.



Il personale cui è stato conferito, in data anteriore al 1° luglio 1977, un incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.

Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilità effettive dei rispettivi ruoli.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi già indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitari, degli osservatori astronomici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 30 giugno 1977 è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **10. Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo.**

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti

---

*Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonché le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20 lett. b), e 26 della L. 30 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.*

*Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30% nell'anno 1974, del 30% nell'anno 1975 e del 40% nell'anno 1976.*

*La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.*

*Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della L. 25 novembre 1971, n. 1042. Il residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi.*

*Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si prescinde da limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.*

*Le norme di cui all'art. 25 della L. 28 ottobre 1970, n. 775, e all'art. 3, comma ottavo, del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.*

<sup>13</sup> **L. 30-11-1973 n. 766** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1973, n. 310.

Articolo unico

*Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: (Le modifiche sono state inserite nel testo del decreto-legge.)*

universitari di ricovero e di cura in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo all'immissione stessa.

[In relazione alle unità di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente primo comma, le università e gli istituti di istruzione universitaria sono tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo lordo della spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a coprire la predetta spesa annuale]<sup>14</sup>.

**11.** Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie.

Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del

---

<sup>14</sup> Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 19 settembre 1987, n. 382.

**D.L. 19-9-1987 n. 382** *Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.*

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1987, n. 219 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 29 ottobre 1987, n. 456 (Gazz. Uff. 6 novembre 1987, n. 260), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 19 maggio 1987, n. 193, e 20 luglio 1987, n. 286, non convertiti in legge.*

**2. 1.** *Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative alla esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.*

**2.** *L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.*

**3.** *È abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. È altresì abrogato il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.*

personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.

L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

## **Capo II**

### **Norme particolari ai fini dell'assorbimento del personale in soprannumero e delle immissioni in ruolo**

**12.** Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari.

**13.** Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche.

Il Ministro per la pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.

Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonché degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482<sup>15</sup>, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

**14.** Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente.

Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente - ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali - che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga

---

<sup>15</sup> **L. 2-4-1968 n. 482** *Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1968 n.109.*

conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie.

I posti che - dall'entrata in vigore della presente legge - si renderanno vacanti saranno ridistribuiti tra le diverse università in conformità alle esigenze di riequilibrio.

**15.** Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775<sup>16</sup>.

Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle università e degli istituti di istruzione universitaria nonché degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purché in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **TITOLO III**

#### **Valutazione e riconoscimento dei servizi**

**16.** Valutazione e riconoscimento dei servizi.

---

<sup>16</sup> **L. 28-10-1970 n. 775** *Modifiche ed integrazioni alla L. 18 marzo 1968, n. 249. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 1970, n. 283.*

**25.** *Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalità di cui all'art. 51, comma secondo e successivi, della L. 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 3 della L. 14 dicembre 1965, n. 1376.*

*Con effetto dalla data d'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma restando la norma di cui all'art. 3 della L. 14 dicembre 1965, numero 1376.*

*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.*

*Per il personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione del personale delle università, il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 ottobre 1970.*

*Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.*

*Al personale contemplato nel citato articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e, rispettivamente, dall'articolo 226 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.*

*Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.*

Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092<sup>17</sup>, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032<sup>18</sup>.

Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento. Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977, per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° gennaio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data

---

<sup>17</sup> **D.P.R. 29-12-1973 n. 1092** *Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.*

<sup>18</sup> **D.P.R. 29-12-1973 n. 1032** *Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1974, n. 71.*



del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno ad personam di cui all'art. 2 della L. 7 giugno 1975, n. 259<sup>19</sup>, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con L. 4 aprile 1977, n. 121<sup>20</sup>; viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.

**17.** Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge.

Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 16, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.

## **TITOLO IV**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Capo I**

#### **Norme finali**

**18.** Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente.

---

<sup>19</sup> **L. 7-6-1975 n. 259** Norme applicative e interpretative della L. 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 1975, n. 171.

**2.** A decorrere dal 1° gennaio 1973 o dalla relativa posteriore data di assunzione, a tutto il personale non insegnante statale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso, per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive, l'assegno ad personam di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compete nella misura unitaria di L. 306.000 annue. Resta tuttavia salvo l'eventuale maggiore importo del trattamento accessorio in godimento, alla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, a seguito di apposita delibera adottata dall'Università anteriormente a tale data, detratti l'ammontare dell'assegno pensionabile e quello dell'assegno ad personam di cui al presente articolo.

L'assegno ad personam previsto dal comma precedente sarà riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe successivi all'entrata in vigore della presente legge esclusi i miglioramenti relativi all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia, e si perde in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale è stato attribuito.

L'assegno di cui ai precedenti commi non compete dal 1° marzo 1974 al personale di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, salvo il caso che l'assegno percepito ai sensi della legge stessa sia di misura inferiore; in tal caso va corrisposta la differenza.

<sup>20</sup> **L. 4-4-1977 n. 121** Norme modificative della L. 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 1977, n. 104.

È fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma, soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276<sup>21</sup>.

#### **19.** Riserva di posti nei pubblici concorsi.

Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.

I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.

#### **20.** Abrogazione di norme ed altre disposizioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172<sup>22</sup>, nel testo ratificato dalla legge

---

<sup>21</sup> **D.P.R. 31-3-1971 n. 276** *Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1971, n. 133.*

<sup>22</sup> **D.Lgs. 7-5-1948 n. 1172** *Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1948, n. 223 e ratificato, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 1950, n. 465.*

**22-bis.** *[Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruolo, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.]*

24 giugno 1950, n. 465; quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255<sup>23</sup>; quelle di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo

---

*Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia trasmessa dal rettore con parere conforme].*

**26-bis.** *[Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.*

*Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore].*

<sup>23</sup> **L. 3-11-1961 n. 1255** *Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1961, n. 306.*

**13.** *[Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A, B, C, D, F, G, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.*

*Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.*

*L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.*

*I posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro, l'osservanza di quanto è disposto nel successivo art. 16, comma secondo.*

*Per i primi due anni di attuazione della presente legge, l'incarico per i posti di tecnico laureato o diplomato potrà essere conferito, con l'assenso degli interessati, anche a tecnici già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, senza pregiudizio della posizione giuridica, della progressione in carriera e del trattamento economico di cui essi siano provvisti alla data suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i laureati e diplomati, la differenza viene corrisposta con apposito assegno personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti.*

*Le nomine a tecnico incaricato, laureato o diplomato, già conferite ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d) della legge 5 marzo 1961, n. 158, s'intendono disposte a tutti gli effetti previsti dal presente articolo].*

**36.** *[I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 1942 n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1° novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle O, P e Q.*

*Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in quanto necessario, le norme di cui all'art. 13 della presente legge].*

**50.** *[I posti di ruolo di cui all'art. 44 debbono essere messi a concorso entro un anno dalla loro istituzione o vacanza.*

*Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al comma precedente può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante il conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.*

*Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.*

1958, n. 276<sup>24</sup>, e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380<sup>25</sup>.

L'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382<sup>26</sup>, non si applica ai ruoli del personale non docente delle università, degli

---

*L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito]*

<sup>24</sup> **L. 18-3-1958 n. 276** Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1958, n. 87.

Capo IV

Norme generali

**13.** [Personale incaricato.

*In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, può provvedersi nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.*

*I posti di ruolo vacanti dovranno essere messi a concorso entro tre anni dalla loro istituzione o vacanza.*

*Alle persone incaricate a norma del primo comma del presente articolo è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sarà indicata nel decreto di cui allo stesso primo comma.*

*L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito]*

<sup>25</sup> **L. 3-6-1970 n. 380** Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano. Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 giugno 1970, n. 155.

**27.** [I posti disponibili nei ruoli del personale operaio dell'amministrazione universitaria debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi nelle categorie e nelle qualifiche dei posti messi a concorso mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

*Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.*

*L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente al ruolo suddetto, cessa con il cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.*

*Gli ausiliari di ruolo e in soprannumero che abbiano svolto mansioni salariali da almeno tre anni, possono essere inquadrati a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie categorie del personale salariato in rapporto alle mansioni espletate.*

*Il personale inquadrato a norma del precedente comma conserva il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile dai successivi aumenti periodici] .*

<sup>26</sup> **L. 22-7-1975 n. 382** Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1975, n. 220.

**6.** Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:

a)

b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza

istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

Il periodo di prova previsto dall'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255<sup>27</sup>, è ridotto a sei mesi.

---

*distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;*

<sup>27</sup> **L. 3-11-1961 n. 1255** *Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1961, n. 306.*

**24.** *Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa tabella M si svolge nei modi di cui appresso.*

*All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova.*

*Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3<sup>a</sup> classe.*

*Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2<sup>a</sup> classe. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la qualifica di tecnico o infermiere di 1<sup>a</sup> classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.*

*Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale.*

*Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271, è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo o di infermiere capo.*

*All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica di infermiera diplomata in prova.*

*Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di infermiera diplomata.*

*Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.*

*Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.*

*All'atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova.*

*Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo sala.*

*Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.*

*Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.*

*Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.*



## Capo II

### Disposizioni varie e transitorie

**21.** Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie.

Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale regolamento avrà vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616<sup>28</sup>.

Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle università.

Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno ad personam riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari.

Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma.

Fino alla data del 1° novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando,

---

*Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola-convitto professionale.*

<sup>28</sup> **D.P.R. 24-7-1977 n. 616** Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

44. Opere universitarie.

*Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.*

*Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.*

*Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.*

comunque, quando disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162<sup>29</sup>.

**22.** Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32<sup>30</sup>.

I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, da disporre nei confronti del personale non docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775<sup>31</sup> e del decreto del

---

<sup>29</sup> **L. 21-4-1969 n. 162** Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1969, n. 114.

**5.** Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate, dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, ad assegni di studio per studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste successivamente dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 3.

Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, verranno destinate dal consiglio dell'opera universitaria ai fini di assistenza universitaria.

<sup>30</sup> **L. 04-02-1966, n. 32.** Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1966, n. 41.

<sup>31</sup> **L. 28-10-1970 n. 775.** Modifiche ed integrazioni alla L. 18 marzo 1968, n. 249. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 1970, n. 283.

**25.** Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalità di cui all'art. 51, comma secondo e successivi, della L. 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 3 della L. 14 dicembre 1965, n. 1376.

Con effetto dalla data d'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma restando la norma di cui all'art. 3 della L. 14 dicembre 1965, numero 1376.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 <sup>(a)</sup>, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

Per il personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione del personale delle università, il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 ottobre 1970.

Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Al personale contemplato nel citato articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e, rispettivamente, dall'articolo 226 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

-----  
(a) Articolo abrogato dall'art. 9, L. 22 luglio 1975, n. 382

Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276<sup>32</sup>, o che abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle università secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042<sup>33</sup>, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente articolo 5.

Resta fermo peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

### **23. Vincitori di assegni biennali. Proroghe di contratti e borse di studio.**

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21<sup>34</sup>, è modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione

---

<sup>32</sup>D.P.R. 31-3-1971 n. 276. Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1971, n. 133.

<sup>33</sup> **L. 25-11-1971 n. 1042.** *Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1971, n. 316.*

**1.** *Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.*

*Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, numero 775 <sup>(2)</sup>, non possono superare il limite del 30 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.*

*Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria.*

*I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262 <sup>(3)</sup>, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età.*

<sup>34</sup> **L. 4-2-1977 n. 21** *Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1973, n. 766. Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1977, n. 41.*

**1.** *L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 10 luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000.*

scientifico e didattico, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.

I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n 580<sup>35</sup> convertito, con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n 766 qualora

---

*A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge è elevato a lire 2 milioni 700.000. I vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'assegno biennale. L'aspettativa non può essere rinnovata per il biennio di proroga dell'assegno.*

*Salvo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1973, numero 580 <sup>(2)</sup>, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e degli assegni di cui ai precedenti commi non compete alcun altro assegno, indennità o compenso stabiliti dalle norme vigenti per coloro che siano dipendenti pubblici o privati, ivi comprese l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.*

<sup>35</sup> **D.L. 1-10-1973 n. 580** Misure urgenti per l'Università. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1973, n. 255 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 novembre 1973, n. 766 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1973, n. 310). Vedi, anche, l'art. 173, L. 11 luglio 1980, n. 312.

**5. Istituzione di un fondo per contratti con laureati.**

*È istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.*

*Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:*

*a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionali, al termine della convenzione;*

*b) borsisti di cui all'art. 32 della L. 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;*

*c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge 4 febbraio 1967, n. 62;*

*d) medici interni universitari con compiti assistenziali;*

*e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;*

*f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.*

*Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.*

*Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.*

*Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonché secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del*

scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati.

Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978.

#### **24. Assistenti universitari di ruolo.**

La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1°

---

*Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali università assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.*

*I concorsi sono banditi dall'università.*

*La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente di ruolo delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.*

*I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.*

*La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.*

*Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'università; egli può, tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.*

*Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.*

*I titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano attività di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.*

*Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'università.*

*Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.*

*Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.*

*I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonché i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.*

*I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto*



ottobre 1973, n. 580<sup>36</sup>, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.

Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché - all'atto della loro nomina - i vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti alla data del 1° ottobre 1977 banditi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati sono soppressi. È abrogato l'articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172<sup>37</sup>, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

**25.** Interpretazione autentica dell'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734<sup>38</sup>.

---

**<sup>36</sup> D.L. 1-10-1973 n. 580 Misure urgenti per l'Università.**

*Publicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1973, n. 255 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 novembre 1973, n. 766 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1973, n. 310). Vedi, anche, l'art. 173, L. 11 luglio 1980, n. 312, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.*

*Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.*

**<sup>37</sup> D.Lgs. 7-5-1948 n. 1172** *Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. Publicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1948, n. 223 e ratificato, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 1950, n. 465.*

**13-bis.** *[In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente art. 2, è consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolare convenzione tra questi e le Università o gli Istituti di istruzione universitaria da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari.*

*Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato].*

**<sup>38</sup> L. 15-11-1973 n. 734** *Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari. Publicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1973, n. 303.*

**2.** .....

*Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dall'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.*

L'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973.

**26. Copertura finanziaria.**

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 23 miliardi 685 milioni, sarà a carico dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.